

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE PER ESAME DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

AVVOCATO INTERNAZIONALISTA – GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVIT – PTIT"

IDONEO ALL'ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL. / FAX: 081 807 39 75

CELL: 335 69 48 594

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Recentissima ordinanza
del Tribunale di Napoli dell' 11/06/2018:
è caduto il "mito – tabù" dell'impignorabilità dei fondi
del Comune di Napoli debitore presso il tesoriere
Banco di Napoli S.p.A.
(ovviamente il principio vale anche per gli altri
Enti Pubblici come ASL, Regione, Provincia, debitori di
cittadini privati, imprenditori, professionisti, società, ecc.)**

Il Tribunale di Napoli, con la recentissima ordinanza dell'11/06/2018 ha provveduto all'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente Avv. Alfonso Marra, autore del presente articolo, nei confronti del Comune di Napoli, ordinando al terzo Banco di Napoli S.p.A. di pagare quanto pignorato.

Il Tribunale di Napoli, tra l'altro, ha disposto, testualmente:

<< considerato che il creditore procedente ha eccepito la carenza di soluzione di continuità delle Delibere ed ha altresì allegato il pagamento di crediti diversi, mentre l'ente opponente non ha assolto al conseguente onere a suo carico (Cfr. Cass.

23727/2008) non potendo a ciò supplire la certificazione trasmessa al terzo tesoriere dell'attestazione del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti (Così Cass. 6552/13) né una mera contestazione di parte;

tenuto conto che i crediti allegati dal creditore procedente non rientrano, comunque, tra i titoli vincolati e che il pagamento degli stessi ha comportato il venir meno del detto vincolo di impignorabilità.

P.Q.M.

provvede all'assegnazione delle somme in favore del creditore istante come da separata ordinanza.

Napoli, l'11 giugno 2018

Il G.O.P. >>.

Ebbene, il Tribunale di Napoli ha accolto la tesi sostenuta dal sottoscritto creditore procedente Avv. Alfonso Marra che, a supporto della propria tesi giuridica, ha indicato la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, che qui di seguito, in estrema sintesi, si riporta.

La S.C. di Cassazione con la sentenza n. 23727/2008 ha affermato testualmente:

<< Il principio della vicinanza della prova - cui questa sezione ha fatto in epoca recente costante riferimento per regolare la distribuzione dell'onere della prova (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308; 9 novembre 2006 n. 23918; 20 febbraio 2006 n. 3651; 21 luglio 2003 n. 11316) - convince di ciò, che spetta all'ente locale dimostrare che in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto riferimento l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 279 del 2000, art. 159, non è stato violato, ma rispettato. E questo perché, diversamente dal privato, il comune è nelle migliori condizioni per farlo, con la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti d'erogazione della spesa.>>.

Ancora, **Cass. n. 12259/2009** recita testualmente:

<< Il principio della vicinanza della prova - cui questa sezione ha fatto in epoca recente costante riferimento per regolare la distribuzione dell'onere della prova (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308; 9 novembre 2006 n. 23918; 20 febbraio 2006 n. 3651; 21 luglio 2003 n. 11316) - convince di ciò, che spetta all'ente locale dimostrare che, in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto riferimento, l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 279 del 2000, art. 159, non è

stato violato ma rispettato. E questo perchè, diversamente dal privato, il comune è nelle migliori condizioni per farlo, con la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti d'erogazione della spesa.>>.

Fermo restando che non esiste alcuna norma giuridica che autorizzi il Comune di Napoli ad “autodichiararsi impignorabile”, (peraltro in palese spregio dei principi di correttezza e buona fede, di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione, dell’art. 2 della Costituzione che prescrive il principio di solidarietà e dell’art. 3 della Costituzione che sancisce i principi di uguaglianza e ragionevolezza: principi tutti che sono alla base del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione), il sottoscritto creditore procedente Avv. Alfonso Marra ha insistito affinché il G.E. dichiarasse l’illegittimità di qualunque atto amministrativo del Comune di Napoli adottato in questo senso e, quindi, disapplicarlo ai fini del giudizio civile di esecuzione forzata.

Del resto, si ricorda che la **S.C. di Cassazione con la sentenza n. 4820/2012** ha affermato testualmente: << la circostanza che la creditrice abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali ed orali, analoghe circostanze, **di certo non elide il corrispondente onere del Comune: il quale non può essere assolto mediante una mera certificazione di uno dei suoi uffici od organi, operando anche quanto alla pubblica amministrazione il principio generale del processo civile, per il quale di regola e tranne specifiche eccezioni previste dalla legge, che in questo frangente non si rinvergono - nessuno può formare prove a proprio favore** >>.

Tra l’altro, si ricorda che, come affermato dalla migliore Dottrina, quando agisce jure privatorum la P.A., pur perseguendo finalità pubbliche, si comporta alla stregua di qualsiasi contraente privato.

La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25) ha dichiarato

<< l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo

esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso >>.

La **S.C. di Cassazione con la sentenza n. 8327/2011** ha affermato testualmente: << Più specificamente, **quando si tratti, come nel caso di specie, di opposizione all'esecuzione, spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata sui beni vincolati col pignoramento, dando prova dei fatti allegati (che, nel caso di specie, sono i fatti comportanti l'impignorabilità delle somme vincolate). L'opposto, a sua volta, può contestare tali deduzioni, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico , sia mediante mere difese ...** Ed, invero, **se il creditore procedente, anche quando sia attore opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, è esonerato, in ragione del principio della vicinanza della prova, su cui si fonda la più volte citata decisione n. 23727/08, dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione** (che, nella fattispecie in questione, si pongono come fatti costituenti la causa petendi dell'opposizione), **a maggior ragione deve escludersi che sia gravato da tale onere quando si limiti ad eccepire il fatto estintivo dell'impignorabilità, quale convenuto opposto, al fine di contestare l'opposizione all'esecuzione proposta dall'ente debitore. >>.**

Si ricorda che la **S.C. di Cassazione con la sentenza n. 13015/2016** ha affermato testualmente: << Si deve ribadire in proposito il principio di diritto per cui **l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 C.P.C., non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione stessa, e che tutte le questioni relative alla pignorabilità dei crediti oggetto dell'azione esecutiva e quindi delle somme detenute dal tesoriere, in presenza di eventuali vincoli di destinazione, esulano dall'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo** (giurisprudenza costante: Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del

18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445). ... **Per quanto attiene ai vincoli di impignorabilità derivanti dalla legislazione sugli enti locali, inoltre, deve senz'altro escludersi che costituisca obbligo del terzo tesoriere specificare se è stato rispettato, nei pagamenti dell'ente successivi all'imposizione del vincolo, l'ordine di ricezione delle fatture: si tratta di informazioni che non sono nella sua disponibilità e che comunque non rientrano nell'oggetto della dichiarazione di quantità, attenendo alla mera pignorabilità del credito e non alla sua esistenza. Perché la dichiarazione di quantità possa essere considerata completa e positiva è quindi sufficiente che il terzo tesoriere dichiari le somme esistenti presso di lui, di cui l'ente è creditore - indicando eventualmente le delibere notificategli che impongono vincoli di impignorabilità - nonché gli ulteriori pignoramenti relativi ai medesimi crediti. Tutte le questioni attinenti alla pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione vanno invece accertate di ufficio dal giudice dell'esecuzione ovvero eventualmente dedotte dall'ente esecutato con opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. >>.**

È opponibile dall'ente locale il vincolo di impignorabilità ex art. 159 TUEL relativamente *alle somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, all'espletamento dei servizi locali indispensabili*, solo ove siano rispettate le condizioni indicate dalla sentenza n. 211/2003 della Corte Costituzionale e cioè: adozione della deliberazione semestrale di apposizione del vincolo notificata al tesoriere e mancata emissione di mandati per totali diversi da quelli vincolati ed in violazione dell'ordine cronologico di presentazione delle fatture (in tal senso si ricordano anche Tribunale di Nola 22/02/2007 e TAR Catania, IV Sezione, sentenza n. 2300/2005).

Si ricorda infine, per completezza di esposizione, quanto ha affermato la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 6882/2012 in tema di competenza che va determinata, per le cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, **in base al luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria** che, secondo le norme sulla contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento: << Soccorre, in proposito, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario (Cass., 25 maggio 2005, n. 11016; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2758). >>.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it